

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL CN1, ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI "UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA ED IL PRESIDIO DENOMINATO "GIAMBURRASCA" DI SCAGNELLO – BIENNIO 2019-2020

TRA

- L'Azienda sanitaria Locale Cn1 (di seguito denominata ASL CN1) con sede legale in Cuneo (CN), via Carlo Boggio, n° 12, Codice fiscale 01128930045, rappresentata dal Responsabile del Gruppo di Progetto "Coordinamento area Territoriale ASL CN1" Dott. Enrico Ferreri, nato a Tripoli (Libia) il 27/03/1954, dal Direttore del Distretto SUD EST Dr. Luigi Domenico BARBERO nato ad Acqui Terme il 23/05/1963 e dal Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile Dr. Franco FIORETTO nato a Genova il 10/02/1957, domiciliati ai fini del presente contratto in Cuneo Via C. Boggio n. 12
- Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali "Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" con sede legale in Ceva (CN), Loc. San Bernardino, Via Case Rosse, n° 1, Codice fiscale 93054070045, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali Sig.ra Anna Aschero nata a Priero il 22/01/1956 domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'Ente Gestore Loc. San Bernardino, Via Case Rosse, n° 1 a Ceva

E

Il Presidio "Giamburrasca" con sede Legale in Scagnello (Cn), Piazza Giovanni XXIII, n° 4, Codice fiscale 02531620041, legalmente rappresentato dal Sig. Reggio Piergiorgio, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Consorzio Sinergie Sociali soc.coop.sociale, Codice fiscale 02531620041, quale soggetto gestore del presidio stesso.

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 18.12.2012, n. 25-5079 sono state approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
- La D.G.R. 18.12.2012, n. 25-5079 sopra richiamata rinviava ad apposito provvedimento deliberativo la definizione ed il riparto della tariffa a carico del S.S.N., del cittadino e/o degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per quanto riguarda le prestazioni diurne e residenziali per minori dell'area socio-sanitaria integrata;
- La D.G.R. 55-7469 del 15.04.2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 39-7630 del 21.05.2014, ha approvato la definizione delle voci di spesa che compongono le tariffe delle Comunità riabilitative psico-sociali per minori e delle Comunità Terapeutiche per minori ed i conseguenti valori tariffari di riferimento, riportando anche la ripartizione tra quota a carico del S.S.R. e quota a carico dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- Il presidio socio-sanitario C.P.R. per minori "Giamburrasca" ubicato in Scagnello (CN), sulla base del provvedimento n° 1597 rilasciato in data 23/11/2005 ed emesso dall'ASL n. 16 Mondovì Ceva e dal provvedimento n. 1024 del 17.06.2006 emesso dall'ASL n. 16 Mondovì Ceva è autorizzato al funzionamento:
 - o per n° 10 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia Comunità Riabilitativa Psicosociale per soggetti minori;
- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n° 1248 rilasciato in data 31/12/2009 ed emesso dal Direttore Generale dell'ASL CN1 stato accreditato per i posti letto di tipologia sopra specificati;

- Con determinazione n. 2168 del 15.12.2017 sono stati rinnovati , per il biennio 2017-2018, i contratti con le strutture per disabili del Distretto Sud Est, tra le quali risulta anche la Comunità Riabilitativa psicosociale per minori Giamburasca di Scagnello;
- Con determinazione n. 664 del 24/04/2018 si è provveduto ad integrare, per il periodo 01/05/2018 – 31/12/2018, il contratto di cui alla determinazione 2168 sopra richiamata con la Comunità riabilitativa psico-sociale per minori Giamburasca di Scagnello, al fine di realizzare sul territorio di riferimento di questa Azienda una sperimentazione che consentisse di utilizzare per gli interventi di educativa rafforzata una Comunità per minori con specifica autorizzazione al funzionamento;
- Ravvisata l'esigenza di prorogare il contratto suesposto altresì per il biennio 2019 – 2020;
- L'A.S.L. CN 1 intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento nonché per interventi di educativa rafforzata alternativi o successivi al ricovero e per interventi sin situazione di emergenza durante il ricovero ospedaliero;
- l'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali "Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto e la spesa relativa agli interventi di educativa rafforzata secondo le percentuali individuate nel progetto condiviso in UMVD ed il proprio Regolamento ;
- risultano insussistenti rapporti di parentela/affinità tra i firmatari del presente contratto;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'A.S.L CN 1 di Cuneo e l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" si avvalgono del presidio socio-sanitario C.P.R. per minori "Giamburasca" con sede in Scagnello - Piazza Giovanni XXIII, n° 4 , nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza autorizzata per i seguenti posti letto:

- o n° 10 di tipologia Comunità riabilitativa psicosociale per minori;
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il Gestore del presidio, attraverso propri operatori e propri mezzi, garantisce servizi e attività, segnalati dall'ASL CN1 attraverso l'UMVD, quali:
 - interventi di educativa rafforzata alternativi o successivi al ricovero presso strutture della salute mentale di minori, attuando dimissioni protette;
 - assistenza in situazione di emergenza durante ricovero ospedaliero di minori con gravi disturbi psichiatrici.
 1. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL competente ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano educativo individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il seguente periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 in:

Tipologia struttura	Tariffa giornaliera	Di cui a carico SSR	Di cui a carico Comune	Di cui a Carico SSR	Di cui a Carico Comune
CRP Comunità riabilitativa-psicosociale	€ 195,97	70%	30%	€ 137,18	€ 58,79

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista

- a. in € 137,18 die di IVA se dovuta

A parità di importo complessivo di spesa per l'assistenza residenziale a minori, eventuali prestazioni aggiuntive, a carico della Sanità, ritenute necessarie per le eccezionali condizioni cliniche, non devono superare il 25% dell'importo della retta mensile sanitaria, secondo quanto di seguito previsto:

- possibilità di prevedere prestazioni aggiuntive in fase di inserimento per la durata massima di 2 mesi dall'avvio dello stesso;
- possibilità di prevedere prestazioni aggiuntive, per eccezionali condizioni cliniche per la durata massima di un mese;
- limite di estensione delle prestazioni aggiuntive per un minimo di 12 ore settimanali.

Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute sulla base di specifico progetto individuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici inviati.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle

funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- b. in € 58,79 die più IVA se dovuta
4. Per i servizi e le attività richiesti nell'ambito dell'UMVD minori come specificati nell'art. 2, comma 3, si concordano le seguenti tariffe orarie pro capite;
- attività svolta dalla figura professionale dell'Educatore a domicilio, sul territorio e presso il presidio ospedaliero: € 24,50 + IVA 5%
 - attività svolta dalla figura professionale dello Psicologo a domicilio, sul territorio e presso il presidio ospedaliero: € 27,50 + IVA 5%
 - attività svolta dalla figura professionale dell'OSS a domicilio, sul territorio e presso il presidio ospedaliero: € 22,00 + IVA 5%

Nel progetto individuale, condiviso ed approvato nell'ambito dell'UMVD Minori, verranno indicati:

- il tempo riferito all'accesso domiciliare/tempo H: per tempo H si intende il tempo di durata dell'intervento da parte dell'operatore della Comunità presso il domicilio dell'assistito o presso il presidio ospedaliero e viene definito esclusivamente dall'UMVD Minori;
- il tempo GO: per tempo Go si intende il tempo che occorre all'operatore della Comunità per raggiungere il domicilio dove deve essere effettuata l'attività prevista nel contratto, ossia l'abitazione dell'assistito o il presidio ospedaliero in cui l'assistito è ricoverato, partendo la decorrenza di tale tempo dalla sede della Comunità e fermo restando che il tempo GO potrà essere determinato dall'UMVD Minori nel limite massimo del 40% del tempo H;
- la percentuale di spesa a carico del SSN e/o dell'utente/Comune che potrà essere 100% a carico della Sanità o 70% a carico SSN e 30% a carico utente/Comune, a seconda della specifica tipologia di assistenza necessaria.

Il controvalore economico del tempo GO è soggetto allo stesso importo orario del tempo H e alla medesima compartecipazione prevista per il tempo H ed indicata nel progetto condiviso approvato nell'ambito dell'UMVD Minori.

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale di riferimento D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 25-5079. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
5. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
6. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL Cn1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.
7. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la

stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

8. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L., e nei casi previsti dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
9. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI./PEI.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare :

la tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese : la retta viene corrisposta per intero;
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese : riduzione di Euro 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali di ripartizione della retta complessiva fino al 15° giorno;
- assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva secondo le percentuali della retta stessa;
- rientro in famiglia : se previsto dal Progetto Individuale pagamento retta intera, se non previsto dal Progetto Individuale applicazione delle regole sopra indicate.

Qualora l'assenza si protragga ininterrottamente oltre la fine del mese, la riduzione della retta dovrà proseguire in maniera continuativa.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio Assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporto assistiti in vigore nell'ASL o in altra normativa.
7. L'assistenza farmaceutica nel Presidio è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma – nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 10% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8 Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9 Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'1.01.2019 al 31/12/2020 e non è soggetto a tacito rinnovo.
- 2 Il contratto viene redatto in una copia per ciascun contraente ed inviato alla Regione Piemonte.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali continueranno ad essere validi come concordati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del presente contratto.

ART. 11
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12
Disposizione finale

Si da atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, in caso di emanazione di norme legislative o deliberazioni/determinazioni regionali, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del precedente art. 5, comma 4 – le parti contraenti si impegnano a modificarlo in base alle nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Cuneo li

PER IL PRESIDIO
Il Legale Rappresentante
Sig. Piergiorgio Reggio

Per L'A.S.L. CN1
Il Responsabile del Gruppo di Progetto "Coordinamento Area Territoriale ASL CN1"
Dr. Enrico Ferreri

Il Direttore del Distretto SUD EST
Dr. Luigi Domenico Barbero

Il Direttore S.C: Neuropsichiatria Infantile
Dr. Franco Fioretto

PER L'UNIONE MONTANA DELL VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA _ ALTA
VALLE BORMIDA
Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Sig.ra Anna Aschero
